



REGOLAMENTO PER L'IMPEGNO DIDATTICO DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELLA SCUOLA

*Emanato con D.R. n. 337 del 18/07/2014;
modificato ed integrato con D.R. n.511 del 29/09/2016;
modificato con D.R. n. 574 del 25/10/2017.*

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 14 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (di seguito Legge n. 240/2010) l'impegno didattico dei docenti e ricercatori, a tempo indeterminato e determinato, della Scuola Superiore Sant'Anna (d'ora innanzi Scuola), in relazione al regime di tempo pieno o definito prescelto, le modalità di verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli allievi, nonché le modalità per l'attribuzione dello scatto triennale.
2. Le previsioni del presente Regolamento rispondono alla natura della Scuola quale istituto pubblico di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, ai Corsi che si svolgono presso di essa ed ai titoli di studio rilasciati, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.
3. Ai fini del presente Regolamento, agli allievi (dei Corsi interni ordinari di I e II Livello, dei Corsi di Philosophiae Doctor/Corsi di perfezionamento e dottorato di ricerca, d'ora innanzi Corsi PhD; dei Master Universitari di I e II Livello) sono equiparati gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Graduate Program, istituiti dalla Scuola tramite convenzioni con altre Università italiane e straniere ed i partecipanti ai Corsi di Alta Formazione.

Art. 2 (Principi e definizioni)

1. I compiti didattici e di servizio agli allievi spettanti ai docenti e ricercatori sono assolti, nell'ambito del coordinamento delle attività complessive della Scuola e di un approccio bilanciato tra le varie tipologie di attività, con il compimento delle seguenti attività:

a) attività di didattica frontale nella quale sono incluse:

a.1 l'attività didattica: lezioni nell'ambito di:

- i. Corsi interni rivolti agli allievi ordinari di I e di II livello;
- ii. Corsi rivolti agli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale, dei Graduate Program e agli allievi dei Corsi PhD;
- iii. Moduli, aventi ad oggetto, in riferimento ai punti i ed ii, l'erogazione di attività formative di una parte del Corso interno o del Corso, la cui responsabilità è attribuita ad un altro docente;
- iv. Corsi e/o Moduli erogati nell'ambito di Master Universitari di I e di II livello;
- v. Corsi di Alta Formazione;



REGOLAMENTO PER L'IMPEGNO DIDATTICO DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELLA SCUOLA

a.2 l'attività di didattica integrativa: seminari e cicli di seminari, esercitazioni in aula, laboratori didattici, lavori di gruppo guidati/tenuti dallo stesso docente o ricercatore, incluse attività di recupero e propedeutiche, finalizzate all'approfondimento di particolari tematiche o all'acquisizione di esperienze teorico-pratiche;

b) attività connesse e strumentali alla didattica frontale nella quale sono incluse:

b.1 l'attività preparatoria all'attività didattica e di didattica integrativa: attività strumentale svolta al di fuori dell'aula finalizzata alla preparazione di lezioni, seminari, esercitazioni e del relativo materiale didattico;

b.2 l'attività di partecipazione a Commissioni di esame: per gli esami di ammissione ai Corsi interni ordinari, ai Corsi PhD, ai Master Universitari, alle Lauree Magistrali, ai Graduate Program e ai Corsi di Alta formazione, qualora previsti, per i colloqui di verifica dell'apprendimento (incluse discussioni di tesine), per gli esami di fine corso, per gli esami finali tesi al rilascio del titolo di studio;

c) attività di coordinamento didattico nella quale sono incluse:

c.1 l'attività concernente la programmazione e coordinamento di Master Universitari, Corsi PhD, Lauree Magistrali, Graduate Program e Corsi di Alta Formazione, l'organizzazione di cicli di seminari limitatamente alle ore dedicate a tali attività,

c.2 l'attività di partecipazione al Collegio dei Docenti dei Corsi PhD, ai Consigli di Corso di Laurea Magistrale ed alle sedute dei Consigli delle Classi Accademiche;

d) attività di servizio agli allievi nella quale sono incluse: attività di orientamento e tutorato, ricevimenti, assistenza diretta agli allievi nelle attività di ricerca e di laboratorio, di preparazione delle tesi e dei colloqui, ecc.

2. Le attività che concorrono all'assolvimento dell'impegno didattico costituiscono un obbligo per le categorie interessate e non generano alcuna forma di retribuzione aggiuntiva, né danno luogo a qualsiasi forma di incentivazione (compreso residuo ripartibile), eccetto quanto previsto all'art. 11 comma 2 del presente Regolamento.

TITOLO II - IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

Art. 3

(Impegno didattico annuo dei docenti di I e II fascia)

1. L'impegno didattico dei professori di I e II fascia comprende le attività di cui all'art. 2, comma 1 lettere a), b), c) e d).

2. I docenti sono tenuti a riservare annualmente ai compiti didattici e di servizio agli allievi non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito.

3. Il numero minimo di ore di didattica frontale (art. 2, comma 1 lettere a.1 e a.2) svolte annualmente dai professori di I e II fascia deve essere pari a 60 ore se in regime di impegno a tempo pieno, ovvero pari a 40 ore se in regime di impegno a tempo definito, in base alle esigenze dell'offerta formativa da assicurare nei corsi di studio attivi. Con riferimento alle suddette attività:

- non più del 50% possono essere riservate ai Corsi di Alta Formazione;
- non più del 50% possono essere svolte nell'ambito e con le modalità previste ai successivi commi 4 e 5.



REGOLAMENTO PER L'IMPEGNO DIDATTICO DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELLA SCUOLA

4. I docenti possono svolgere didattica frontale anche presso altri Atenei italiani e/o stranieri con i quali sia attiva specifica convenzione di collaborazione. Tali attività possono essere computate nell'ambito dei limiti di cui al precedente comma 2, per un massimo di 60 ore se il docente è in regime di impegno a tempo pieno, ovvero di 40 ore se in regime di impegno a tempo definito.

5. Le attività di cui al comma 4 concorrono al raggiungimento di quanto previsto al precedente comma 3, solo previa autorizzazione del Preside della Classe Accademica di riferimento.

Art. 4

(Impegno didattico annuo dei ricercatori universitari a tempo indeterminato)

1. I ricercatori universitari a tempo indeterminato sono tenuti, in linea con le esigenze derivanti dalla programmazione didattica della Scuola, a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli allievi fino ad un massimo di 350 ore se in regime di impegno a tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore se in regime di impegno a tempo definito.

2. L'impegno didattico dei ricercatori di cui al comma 1, comprende le attività di cui all'art. 2, comma 1 lettere a.2), b), c) e d).

Art. 5

(Impegno didattico annuo dei ricercatori a tempo determinato titolari di contratti stipulati ex art. 1, comma 14 della Legge n. 230/2005)

1. I ricercatori a tempo determinato titolari di contratti stipulati ex art. 1, comma 14 della Legge n. 230/2005 possono riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli allievi fino ad un massimo di 350 ore.

2. L'impegno didattico dei ricercatori di cui al comma 1, comprende le attività di cui all'art. 2, comma 1 lettere a.2), b), c) e d).

Art. 6

(Impegno didattico annuo dei ricercatori a tempo determinato titolari di contratti stipulati ex art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010)

1. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli allievi dei ricercatori a tempo determinato titolari di contratti stipulati ex art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010, è pari a 350 ore se in regime di impegno a tempo pieno ed a 200 ore se in regime di impegno a tempo definito.

2. L'impegno didattico dei ricercatori di cui al comma 1, comprende tutte le attività di cui all'art. 2, comma 1 lettere a), b), c) e d).

3. Il numero massimo di ore di attività didattica frontale che la Scuola può affidare annualmente ai ricercatori a tempo determinato, titolari di contratti stipulati ex art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010, non può superare 30 ore se in regime di tempo pieno, ovvero 15 ore se in regime di tempo definito, in base alle esigenze dell'offerta formativa da assicurare nei corsi di studio attivi.

Art. 7

(Professore aggregato)

1. Ai ricercatori universitari a tempo indeterminato di cui all'art. 4 può essere affidata, con il loro consenso e compatibilmente con la programmazione didattica, la titolarità di:

- a) Corsi interni rivolti agli allievi ordinari di I e di II livello;
- b) Corsi rivolti agli allievi dei Corsi PhD e agli studenti dei Graduate Program;



REGOLAMENTO PER L'IMPEGNO DIDATTICO DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELLA SCUOLA

- c) Corsi e/Moduli rivolti agli allievi dei Corsi di Laurea Magistrale con le modalità previste dalle convenzioni istitutive di ciascuna;
 - d) Corsi erogati nell'ambito di Master Universitari di I e di II livello;
2. Ai ricercatori è attribuito il titolo di "professore aggregato" per l'anno accademico in cui essi svolgono i Corsi di cui al comma 1, fermo restando il loro trattamento giuridico ed economico.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge n. 240/2010 ai ricercatori a tempo indeterminato cui vengono affidati i predetti Corsi, facenti parte della programmazione didattica, è riconosciuta una retribuzione aggiuntiva il cui ammontare è stabilito ogni anno secondo criteri e parametri definiti dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, tenuto conto delle disponibilità dei budget delle attività formative di riferimento.
4. La liquidazione della retribuzione aggiuntiva è commisurata alle ore di didattica frontale, di cui all'art. 2, comma 1 lettera a.1), effettivamente svolte e subordinata agli adempimenti di cui agli articoli 9 e 10 del presente Regolamento.

Art. 8

(Riduzione dei compiti didattici e di servizio agli allievi)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010, il limite orario di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento per i docenti è ridotto, in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale nella misura indicata nella seguente Tabella, mentre il limite di cui all'art. 3, comma 3 è ridotto del 50%:

Incarico istituzionale	Riduzione usufruibile per un massimo di:
Rettore	100 ore
Prorettore vicario	30 ore
Preside di Classe Accademica	50 ore
Direttore di Istituto	50 ore
Delegati del Rettore	30 ore

2. I ricercatori a tempo determinato titolari di contratti stipulati ex art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010, coordinatori/responsabili di progetti di ricerca istituzionali finanziati dall'Unione Europea, oppure dal Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca o da altri enti possono presentare al Direttore dell'Istituto e al Preside della Classe Accademica un'istanza di riduzione dell'attività didattica e di servizio agli allievi fino a un massimo pari al 50%; la riduzione potrà essere concessa in base alla rilevanza del progetto stesso, alla sua durata e ad altri parametri.

TITOLO III – AUTOCERTIFICAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI DOCENTI E DEI RICERCATORI

Art. 9

(Autocertificazione dell'attività didattica e di servizio agli allievi)

1. Per ciascun anno accademico i docenti e i ricercatori, sia a tempo indeterminato che determinato, autocertificano l'assolvimento dei compiti didattici e di servizio agli allievi di cui all'art. 2 tramite registrazione delle attività svolte nell'apposito applicativo on-line attivo presso la Scuola.
2. Le attività di didattica frontale (art. 2 comma 1, lett. a) sono registrate nella sezione dedicata mediante indicazione del giorno, della fascia oraria e del contenuto dell'attività espletata.



REGOLAMENTO PER LIMPEGNO DIDATTICO DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELLA SCUOLA

3. Lo svolgimento delle altre attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d) è anch'esso autocertificato dall'interessato, sotto la propria responsabilità, mediante la compilazione delle apposite sezioni.
4. I valori indicativi di riferimento, da considerare non vincolanti, per la compilazione del registro informatico e per la verifica della congruità dell'autocertificazione delle ore dedicate alle attività di cui ai punti b), c) e d) dell'art. 2, sono riportati nella tabella allegata "A" al presente Regolamento.
5. La registrazione a sistema del complesso delle attività che contribuiscono all'assolvimento dei compiti didattici e di servizio agli allievi è effettuata con cadenza periodica al fine di consentirne il monitoraggio e la corretta gestione amministrativa.
6. Il completamento della registrazione delle attività svolte è effettuato dall'interessato, sotto la propria responsabilità, entro 20 giorni dalla conclusione di ciascun anno accademico; entro lo stesso termine il docente e ricercatore procede alla chiusura del registro mediante la procedura informatica appositamente realizzata. Il sistema si chiude automaticamente decorso il periodo suddetto. Il registro deve essere in ogni caso successivamente stampato, sottoscritto dal docente e trasmesso agli Uffici competenti.
7. La mancata implementazione dei dati a sistema da parte dei docenti e dei ricercatori titolari di contratti stipulati ex art. 24, comma 3 Legge n. 240/2010, secondo le modalità esposte al comma precedente, produrrà gli stessi gli effetti di cui all'art.11, comma 3 e 4 del presente Regolamento.

Art. 10

(Verifica del registro informatico didattico)

1. Decorso il termine di cui al comma 6 dell'art. 9, il Rettore, sentiti i Presidi delle Classi Accademiche e i Direttori di Istituto, verifica l'avvenuto adempimento dei compiti didattici attraverso la piattaforma informatica.

Art. 11

(Esiti)

1. Il Rettore comunica al Senato accademico gli esiti della verifica di cui all'art.10, entro il mese di dicembre. Le risultanze concorrono alla valutazione complessiva delle attività dei docenti e dei ricercatori, ai sensi dei successivi commi e dell' art.12.
2. Qualora emerga il superamento dei limiti di cui all'art. 3 commi 2 e 3 ed all'art. 6, comma 1 del presente Regolamento, preso atto delle riduzioni di cui all'art. 8, ai docenti e ricercatori titolari di contratti stipulati ex art. 24, comma 3 Legge n. 240/2010, potrà essere riconosciuta una retribuzione aggiuntiva, a valere sul Fondo di Ateneo per la premialità, ex art. 9 Legge n. 240/2010, sulla base di criteri e parametri definiti dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, tenuto conto delle disponibilità del Fondo stesso e di quanto previsto dalla regolamentazione interna in materia.
3. In caso di esito negativo, ai sensi dell'art. 6, comma 8 della Legge n. 240/2010, i docenti ed i ricercatori titolari di contratti stipulati ex art. 24 comma 3 Legge n. 240/2010 saranno esclusi dalle Commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l'anno accademico successivo a quello per il quale è stata ottenuta la valutazione negativa. Inoltre non potranno accedere alla ripartizione del Fondo di Ricerca di Ateneo, né alle risorse messe a disposizione dalla Scuola per l'attivazione di assegni di ricerca.



REGOLAMENTO PER LIMPEGNO DIDATTICO DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELLA SCUOLA

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del "Regolamento recante la disciplina dei prelievi e delle relative procedure sulle attività di ricerca e di formazione", l'esito negativo della suddetta verifica, fermo restando quanto previsto dall'art.13, determinerà per i docenti e ricercatori titolari di contratti stipulati ex art. 24, comma 3 Legge n. 240/2010, anche la mancata corresponsione della incentivazione sul residuo ripartibile, relativa all'anno accademico successivo a quello per il quale non siano stati assolti gli obblighi didattici.
5. I ricercatori universitari a tempo indeterminato (art. 4) ed i ricercatori a tempo determinato titolari di contratti stipulati ex art.1 comma 14 della Legge n. 230/2005 (art. 5) non subiscono gli esiti negativi di cui ai precedenti commi.

TITOLO IV – VALUTAZIONE TRIENNALE E ATTRIBUZIONE CLASSI STIPENDIALI

Art. 12

(Classi stipendiali triennali)

1. L'attribuzione a docenti e ricercatori universitari delle classi stipendiali triennali avviene, ai sensi dell'articolo 6 comma 14 della Legge n. 240/2010 e degli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 232/2011, previa valutazione.
2. Il triennio di permanenza in una classe stipendiale inizia dal giorno della presa di servizio o dal giorno successivo a quello di maturazione dell'ultima classe stipendiale e termina decorsi 36 mesi.
- 2 bis. Per coloro che erano in servizio alla data di entrata in vigore della Legge n. 240/2010 (vale a dire il 29 gennaio 2011) e nel frattempo hanno cambiato qualifica a seguito di procedure indette in base alla Legge n. 240/2010 (ex articoli 18 e 24) e per i soggetti che sono entrati nel sistema universitario a seguito di chiamata su procedure indette in base alla Legge n. 240/2010 (ex art. 18) o in base a chiamate dirette ai sensi della Legge n. 230/2005 con procedure successive all'entrata in vigore della Legge n. 240/2010, che hanno assunto servizio entro il 31 dicembre 2015, il primo triennio decorre dal 1° gennaio 2016.
3. Il docente o il ricercatore universitario che intende richiedere l'attribuzione della nuova classe stipendiale deve presentare un'apposita domanda entro il mese successivo al termine del triennio di permanenza in ciascuna classe stipendiale. Qualora la domanda di attribuzione della nuova classe non venga presentata entro tale termine, essa potrà essere presentata dopo che sia trascorso almeno un anno solare dal termine del triennio. I relativi risparmi confluiscono nel Fondo di Ateneo per la Premialità.
4. Unitamente alla domanda, il docente o il ricercatore è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge n. 240/2010, a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte. Relativamente alle attività didattiche, nella relazione triennale dovranno essere indicati i due anni accademici ricompresi interamente nel triennio. La valutazione ai fini dello scatto stipendiale si atterrà agli esiti di cui all'art.11 del presente Regolamento.
5. I ricercatori assunti per trasferimento e i professori di I e II fascia già in servizio presso altri Atenei, destinatari di chiamata ex art. 18 della Legge n. 240/2010 per lo stesso ruolo, conservano la propria anzianità e pertanto, devono inserire nella domanda e nella relazione anche le attività didattiche, gestionali e di ricerca svolte presso l'Ateneo di provenienza, la cui valutazione sarà effettuata secondo i criteri di cui al successivo articolo.



Art. 13 **(Criteri di valutazione)**

1. Fermo restando quanto previsto nei successivi commi, i criteri e la tempistica della valutazione sono approvati ed aggiornati dal Senato accademico con apposita delibera e resi noti a tutti i docenti e ricercatori della Scuola.
2. La valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali è effettuata mediante criteri a soglia, distinti per le tre categorie: attività didattica, attività di ricerca e attività gestionale. Per ottenere una valutazione positiva il docente dovrà aver raggiunto la soglia di riferimento prevista in tutte e tre le categorie, mentre il ricercatore nelle categorie ricerca e gestionale. Il valore delle soglie sarà stabilito dal Senato con la delibera di cui al comma 1.
3. Per il docente o ricercatore che nel corso del triennio abbia svolto attività didattica e di ricerca presso un altro Ateneo/Centro di Ricerca in base a una convenzione stipulata ex art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010, la valutazione sarà effettuata dall'Ateneo/Centro di Ricerca ivi indicato secondo le modalità nella stessa specificate.
4. Nel caso in cui il docente o ricercatore usufruisca di aspettative senza assegni a qualsiasi titolo conferite, il computo del triennio è sospeso e ricomincia a decorrere dalla ripresa del servizio attivo.
5. Nel caso in cui il docente o ricercatore usufruisca di aspettative e congedi con assegni, il computo del triennio non viene sospeso e la Commissione di cui all'articolo successivo effettuerà la valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali caso per caso, con opportuna motivazione, in base agli obblighi residui e al tipo di attività svolte durante i periodi di aspettativa/congedo ricompresi nel triennio.
6. I periodi di congedi ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001 sono scorporati ai fini della valutazione delle attività svolte nel triennio.

Art. 14 **(Commissione di valutazione e procedura)**

1. La Commissione di valutazione è incaricata di procedere alla valutazione delle domande sulla base dei criteri indicati all'art. 13. La Commissione è nominata dal Rettore con decreto ed è composta dai Presidi delle Classi accademiche in carica al momento della valutazione e dal docente ordinario più anziano nel ruolo individuato tra i membri del Senato accademico. Qualora siano sottoposti alla valutazione uno o più membri della Commissione, il Rettore, limitatamente alla procedura valutativa in questione, provvede a nominare, con proprio decreto, uno o più sostituti. Gli stessi sono individuati in primis tra i professori ordinari membri del Senato accademico, oppure tra i professori ordinari della Scuola, avvalendosi in entrambi i casi del criterio della maggiore anzianità nel ruolo. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.
2. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione. In caso di valutazione positiva, il Rettore, attribuisce al richiedente, con ulteriore atto, la nuova classe a partire dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. In caso di valutazione negativa il Rettore, mediante le strutture amministrative competenti, ne informa il richiedente che può presentare alla Commissione stessa le proprie controdeduzioni con contestuale richiesta di riesame, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. La Commissione deve esprimersi in merito entro quindici giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.



REGOLAMENTO PER L'IMPEGNO DIDATTICO DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELLA SCUOLA

3. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti del riesame. Qualora a seguito dello stesso la valutazione della Commissione sia positiva, il Rettore attribuisce al richiedente, con proprio ulteriore atto, la nuova classe a partire dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. In caso di conferma della valutazione negativa, il Rettore lo comunica tempestivamente al richiedente e dispone il conferimento della somma corrispondente alla mancata attribuzione della classe stipendiale al Fondo di Ateneo per la Premialità di cui all'art. 11.
4. In caso di valutazione negativa la domanda di attribuzione della classe può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dal termine del triennio.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15

(Responsabilità disciplinare)

1. L'osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento costituisce dovere d'ufficio dei professori e dei ricercatori; la sua inosservanza può comportare responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 240/2010 e dell'art. 53 dello Statuto della Scuola.

Art. 16

(Disposizione transitoria)

1. In fase di prima applicazione del Titolo IV del presente Regolamento per i docenti assunti secondo le norme previgenti all'entrata in vigore della Legge n. 240/2010 e i ricercatori, che al momento dell'effettuazione dell'ultimo passaggio automatico biennale e al conseguente inserimento nella progressione triennale corrispondente, siano stati inseriti, ai sensi della Tabella allegato 1 al D.P.R. n. 232/2011, nel secondo o terzo anno della classe corrispondente a quella biennale maturata, il triennio di riferimento per la prima valutazione è rappresentato dai tre anni precedenti il termine del terzo anno della classe suddetta.

Art. 17

(Norma finale)

1. Il presente Regolamento e le relative modifiche, emanato con Decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione sull'Albo on-line della Scuola. Dalla relativa data di entrata in vigore è abrogato il "Regolamento per l'impegno didattico del personale docente e ricercatore della Scuola" emanato con D.D. n. 304 del 14 giugno 2004 e successive modifiche.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia, lo Statuto e le altre disposizioni regolamentari interne.



REGOLAMENTO PER LIMPEGNO DIDATTICO DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELLA SCUOLA

Allegato “A”

VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO NON VINCOLANTI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO INFORMATICO (AUTOCERTIFICAZIONE) E PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLA STESSA RELATIVAMENTE ALLE ORE DEDICATE ALLE ATTIVITÀ DI CUI AI PUNTI B), C) E D) DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO

b) Attività connesse e strumentali alla didattica frontale:

b.1 attività preparatoria all'attività didattica frontale e all'attività didattica integrativa Rapporto 1:1

b.2 l'attività di partecipazione a Commissioni di esame

Esami scritti

per ammissione ai Corsi interni ordinari, ai Corsi PhD, ai Master Universitari, alle Lauree Magistrali e Graduate Program, ai Corsi di Alta Formazione (se previsti) come da verbale

Esami orali

Esami di ammissione ai Corsi interni ordinari 20 min/esame

Esami di ammissione ai Corsi PhD 30 min/esame

Esami di ammissione ai Master Universitari 30 min/esame

Esami di ammissione alle Lauree Magistrali e Graduate Program 30 min/esame

Esami di ammissione ai Corsi di Alta formazione (se previsti) 30 min/esame

Colloqui di verifica dell'apprendimento (incluse discussioni di tesine) 30 min/esame

Esami di fine corso 30 min/esame

Esami finali tesi al rilascio del titolo di studio 30 min/esame

c) Attività di coordinamento didattico

c.1 programmazione e coordinamento di:

Master Universitari Rapporto 1:3 ore coordinamento:ore corso

Corsi PhD Rapporto 1:3 ore coordinamento:ore corso

Lauree Magistrali e Graduate Program Rapporto 1:3 ore coordinamento:ore corso

Corsi di Alta Formazione Rapporto 1:3 ore coordinamento:ore corso

Organizzazione di cicli di seminari limitatamente alle ore dedicate a tali attività Rapporto 1:5 ore coordinamento:ore corso

c.2 partecipazione agli Organi:

Collegio dei docenti, Consigli di Corso di Laurea, Consigli delle Classi Accademiche 2 ore/seduta

d) Attività di servizio agli allievi

Orientamento Non superiore a 20 ore/anno

Tutorato

per Allievo Ordinario 2 ore/anno

per Allievo Phd 20 ore/anno

Ricevimenti 1 ora/settimana

Assistenza:

per attività di ricerca e di laboratorio 40 ore/anno per ogni Allievo PhD

per preparazione tesi 10/ ore Allievo Ordinario/Master Universitario/Studente Laurea Magistrale e Graduate Program

per preparazione colloqui (per Relatori) 5 ore/anno/Allievo Allievo Ordinario/Master Universitario/Studente Laurea Magistrale e Graduate Program